

# SUCCESSIONI E DONAZIONI

## Introduzione

Il Collegato alla Manovra Finanziaria 2000, ha introdotto importanti novità per quello che riguarda la riforma dell'imposta di successione e di donazione. Le nuove norme si applicano alle successioni riguardanti le persone decedute dopo il 30 giugno 2000 ed alle donazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2001.

### Come si presenta la dichiarazione di successione

Si presenta presso l'ufficio delle entrate o l'ufficio del registro sul modello 4 reperibile presso l'Ufficio.

Può essere sottoscritta anche da uno solo degli eredi

Alla dichiarazione devono essere allegate in carta semplice:

- certificato di morte
- stato di famiglia del defunto e degli eredi (o autocertificazione)
- eventuale documentazione delle passività (debiti del defunto, spese funerarie)

**Se nell'eredità ci sono immobili**, prima di presentare la dichiarazione il contribuente deve richiedere il certificato catastale di tutti gli immobili entro i 30 giorni successivi alla presentazione della dichiarazione, presentare la richiesta di voltura degli immobili presso gli uffici del territorio (catasto).

L'ufficio delle entrate (o del registro) calcola l'imposta di successione dovuta sui valori dichiarati e notifica l'avviso di liquidazione.

Entro 60 giorni, il contribuente deve pagare presso gli sportelli del concessionario della riscossione o, con il modello F23, presso banche e agenzie postali.

L'erede deve autoliquidare e versare con il modello F23 l'imposta ipotecaria, l'imposta catastale, la tassa ipotecaria e l'imposta di bollo.

Alla dichiarazione di successione devono essere allegati anche il prospetto di liquidazione, l'attestato di versamento dei suddetti tributi nonché i certificati catastali relativi agli immobili.

### I rischi dell'erede

Gli eredi subentrano anche nelle situazioni soggettive passive del defunto, come tributi arretrati e interessi, **la loro responsabilità per i debiti ereditari, compresi quelli fiscali, sussiste anche se questi superano l'attivo ereditario.**

Quindi in caso di chiamata all'eredità è opportuno evitare accettazioni frettolose e cercare prima di verificare se esistono e a quanto ammontano le situazioni debitorie del defunto.

In caso di dubbio è consigliabile, se non si vuole rinunciare all'eredità, quanto meno accettarla **con beneficio d'inventario**, in modo da dover rispondere solo entro i limiti di quanto si è ricevuto.

L'accettazione con beneficio di inventario deve essere fatta mediante dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere della pretura del mandamento in cui si è aperta la successione.

Se il chiamato all'eredità è in possesso dei beni, per poter accettare con beneficio d'inventario deve fare l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione ed entro i successivi 40 giorni comunicare se accetta o rinunzia all'eredità.

Non costituisce accettazione dell'eredità la presentazione della dichiarazione di successione da parte di uno degli eredi.

### Agli eredi spetta anche il compito di presentare la dichiarazione dei redditi in luogo del defunto.

L'erede non può dichiarare i propri redditi insieme a quelli del defunto. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o che cadono entro i quattro mesi successivi sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi.

Se c'è un contenzioso tributario in corso non si interrompe, ma i suoi termini pendenti sono prorogati di sei mesi a decorrere dal decesso.

# IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI

L'imposta sulle successioni colpisce tutti i beni e i diritti trasferiti per causa di morte.

## Chi deve pagarla

Gli eredi, i legatari, i beneficiari, i chiamati all'eredità che non hanno rinunciato.

Gli eredi sono tenuti in solido al pagamento per la totalità dell'imposta (ciò significa in pratica, che il fisco può chiedere a un qualsiasi erede il pagamento anche della parte degli altri), salva la possibilità per chi ha pagato, di rivalersi nei confronti dei coeredi e dei legatari.

La legge 21 novembre 2000, n.342 ha attuato un notevole alleggerimento dell'imposta di successione sia modificando il sistema di tassazione (l'imposta si applica ora con riferimento ad ogni beneficiario e le aliquote proporzionali variano solo secondo il grado di parentela) sia introducendo numerose agevolazioni.

Le nuove norme si applicano alle successioni riguardanti le persone decedute dopo il 30 giugno 2000.

Per queste successioni è determinata dall'applicazione di aliquote proporzionali al valore della quota di eredità:

- a) 4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta (genitori, figli)
- b) 6% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado (es. fratelli e loro figli) e degli affini in linea retta (es. genitore del coniuge, coniuge dei figli)
- c) 8% nei confronti degli altri soggetti

Il nuovo sistema fa riferimento alla sola quota di eredità e non più al valore globale dell'asse ereditario, inoltre il criterio della progressività per scaglioni è stato sostituito da un sistema di aliquote proporzionali.

## Beni tassabili e base imponibile

All'imposta di successione sono soggetti tutti i beni appartenenti al defunto (anche se situati all'estero, qualora lo stesso risulti residente in Italia) che vengono trasferiti agli aventi diritto, al netto delle passività deducibili.

Nell'attivo ereditario si considerano inoltre compresi, a forfait, gioielli, denaro e mobili per un importo pari al 10% del valore da calcolare per ogni singola quota.

## L'imposta si applica solo sul valore della quota che supera i 350 milioni di lire.

Per i discendenti in linea retta minori di età o con gravi handicap, l'imposta si calcolerà sulla parte del valore della quota che supera 1 miliardo.

Per le aziende cedute in successione, nella base imponibile non viene incluso il valore dell'avviamento, i depositi bancari, i c/c bancari e postali cointestati con gli eredi e legatari non sono più considerati di esclusiva disponibilità del defunto.

## Beni esclusi

Sono esclusi dall'attivo ereditario alcuni beni e erogazioni tra cui le assicurazioni sulla vita, BOT, CCT e liberalità in favore di enti pubblici o organizzazioni di volontariato.

## Pagamento anticipato

Rilevante innovazione è la possibilità di versare volontariamente durante la vita l'imposta sulle successioni.

In questo caso di pagamento anticipato l'aliquota applicata è inferiore di un punto percentuale rispetto a quelle previste.

## Agevolazioni prima casa

Ulteriore novità è l'estensione delle agevolazioni 'prima casa', anche agli immobili trasferiti mortis causa; tali tributi non sono applicati nella consueta misura proporzionale, rispettivamente pari al 2% e all' 1%, ma nella misura fissa (lire 250.000 per ogni tributo).

## Imposta sostitutiva dell'Invim

Con la nuova disciplina, il contribuente non è più tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva e dell'Invim.

## IMPOSTA SULLE DONAZIONI

Gli atti di donazione, che sono trasferimenti a titolo gratuito di beni e diritti per atto tra vivi, sono soggetti a registrazione, nel termine fisso di venti giorni, secondo le disposizioni previste per l'imposta di registro; sono tenuti agli adempimenti previsti per la registrazione dell'atto e al pagamento dei tributi coloro che hanno ricevuto la donazione. Le donazioni e le liberalità relative a spese quali quelle di mantenimento, di educazione, ordinarie e di modico valore, nonché tutte le altre individuate dagli art. 742 e 783 del c.c., non sono soggette alle imposta sulle successioni e donazioni.

Una nuova disciplina decorre dal 1° gennaio 2001.

### Aliquote

L'imposta sulle donazioni è determinata dall'applicazione di aliquote proporzionali al valore della attribuzione a favore di ciascun beneficiario:

- a) 3% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta
- b) 5% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta
- c) 7% nei confronti degli altri soggetti

Anche per le imposte sulle donazioni con la nuova normativa, la tassazione proporzionale ha sostituito il criterio della progressività per scaglioni.

Le nuove aliquote differiscono, con riferimento allo stesso grado di parentela e affinità, di un punto percentuale in meno rispetto a quelle previste per l'imposta sulle successioni.

### Base imponibile

**L'imposta si applica sul valore della quota spettante a ciascun beneficiario per la parte che supera i 350 milioni di lire.**

Per i discendenti in linea retta minori di età o con gravi handicap, l'imposta si calcolerà sulla parte del valore della quota che supera 1 miliardo.

### I vantaggi della riforma

Per chiarire meglio i benefici che derivano dal nuovo regime fiscale introdotto per successioni e donazioni, immaginiamo ad esempio una successione con due eredi in linea retta (es. figli) con un asse ereditario di 500 milioni di lire, compreso un immobile 'prima casa' del valore di 300 milioni di lire.

#### - Prima della riforma (successioni aperte prima del 1° luglio 2000)

Imposta di successione:

- 1) esenzione fino a 350 milioni sull'intero asse ereditario
- 2) da 350 a 500 milioni aliquota del 7% = 10.500.000

Imposta ipotecaria:

dovuta in misura del 2% sul valore dell'immobile = 6.000.000

Imposta catastale:

dovuta in misura dell' 1% sul valore dell'immobile = 3.000.000

**Totale imposte = 19.500.000      Imposta per erede = 9.750.000**

#### - Dopo la riforma (successioni aperte dal 1° luglio 2000)

Imposta di successione:

franchigia fino a 350 milioni sulla quota di ciascun erede

Imposta ipotecaria:

dovuta in misura fissa sull'immobile prima casa (anche per uno solo degli eredi) = 250.000

Imposta catastale:

dovuta in misura fissa sull'immobile prima casa (anche per uno solo degli eredi) = 250.000

**Totale imposte = 500.000      Imposta per erede = 250.000**

# SUCCESSIONI CON TESTAMENTO

A NORMA DEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA IN VIGORE DAL 20-09-1975 (L. 171/75)

AVENTI DIRITTO	QUOTA DI LEGITTIMA (minima) riservata a:			RESIDUO DISPONIBILE E Per terzi compresi Gli eredi
	AL CONIUGE	AI FIGLI ②	AI GENITORI e altri discendenti	
PARENTI ESISTENTI Quota minima dell'eredità (legittima)	.....SI 1/3 + (A) se esiste 1 figlio 1/4+(A) se esistono più figli	SI 1/3 se 1 figlio 1/2 se più figli	SI ---- ----	1/3 meno (A) 1/4 meno (A)
PARENTI ESISTENTI Quota minima	.....SI 1/2 più (A)	---- ----	---- ----	1/2 meno (A)
PARENTI ESISTENTI Quota minima	.....SI 1/2 più (A)	---- ----	SI 1/4	1/4 meno (A)
PARENTI ESISTENTI Quota minima	---- ----	SI 1/2 se 1 figlio 2/3 se più figli	.....SI ---- ----	1/2 1/3
PARENTI ESISTENTI Quota minima	---- ----	---- ----	.....SI 1/3	2/3

(A) diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e diritto di uso sui mobili che la corredano se di proprietà del defunto. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non bastasse, per il rimanente sulla quota del coniuge ed eventualmente su quella dei figli.

② Al posto del figlio, fratello o sorella premorti (o incapaci, indegni o rinunciati) succedono i figli (o loro discendenti legittimi). I nonni succedono nella quota dei genitori solo se ambedue i genitori sono premorti. Alla vedova del figlio premorto con o senza prole non compete eredità (salvo la parte disponibile, se con testamento) in quanto affine, mentre compete agli eventuali suoi figli.

## SUCCESSIONI SENZA TESTAMENTO

AVENTI DIRITTO	CONIUGE	FIGLI ■ Legittimi Legittimati Adottivi	GENITORI Anche se Risposati o ASCENDENTI	FRATELLI SORELLE (2° grado) o loro discendenti	ZII, CUGINI altri parenti di 3° e 4° grado, ecc. *
PARENTI ESISTENTI Dell'eredità _____	..... SI ½ se 1 figlio	SI ½ se 1 figlio	SI ----	SI ----	SI ----
hanno diritto a	1/3 se più figli	2/3 se più figli			
PARENTI ESISTENTI hanno diritto a	..... SI 2/3	----	SI ¼ in parti uguali	SI 1/12 parti uguali	SI ----
PARENTI ESISTENTI hanno diritto a	..... SI 2/3	----	SI 1/3 parti uguali	----	SI ----
PARENTI ESISTENTI hanno diritto a	..... SI 2/3	----	----	SI 1/3 parti uguali	SI ----
PARENTI ESISTENTI hanno diritto a	..... SI intera eredità	----	----	----	SI ----
PARENTI ESISTENTI hanno diritto a	----	..... SI parti uguali	SI ----	SI ----	SI ----
PARENTI ESISTENTI hanno diritto a	----	----	..... SI ½ parti uguali	SI ½ parti uguali	SI ----
PARENTI ESISTENTI hanno diritto a	----	----	..... SI parti uguali	----	SI ----
PARENTI ESISTENTI hanno diritto a	----	----	----	..... SI parti uguali	SI ----
PARENTI ESISTENTI hanno diritto a	----	----	----	----	..... SI parti uguali

■ vedi nota pagina precedente.

\* se non esistono parenti di 6° grado o di grado inferiore, il patrimonio viene devoluto allo Stato.

Ti auguro di avere tempo  
per poterti stupire e riflettere,  
il tempo di rallegrarti e ridere,  
il tempo di crescere e maturare,  
il tempo di perdonare e ringraziare,  
il tempo di sperare e di amare.

Ray Lawrence

